

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1217, 90 e 826-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1989

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi
ai fini previdenziali per i liberi professionisti (n. 1217)

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 399, 458, 478, 1716 e 1748)

d'iniziativa dei deputati **SCOVACRICCHI** e **ROMITA** (399); **MANCINI** Vincenzo, **CRISTOFORI**, **ANTONUCCI**, **AZZOLINI**, **BATTAGLIA** Pietro, **BINETTI**, **CARRUS**, **CIMMINO**, **GELPI**, **GOTTARDO**, **LOIERO**, **PISICCHIO**, **RIGHI**, **ROCCHI**, **SAPIENZA** e **TEALDI** (458); **CRISTOFORI**, **RIGHI**, **MANCINI** Vincenzo, **AZZOLINI**, **CARRUS**, **RICCI**, **ARMELLIN**, **BALESTRACCI**, **BIANCHINI**, **BONFERRONI**, **ZAMBON**, **ZANIBONI**, **ZAMPIERI**, **ZOSO**, **ZOLLA**, **ZUECH**, **RINALDI**, **PATRIA**, **ALESSI**, **ANSELMI**, **ANTONUCCI**, **ASTONE**, **AZZARO**, **BATTAGLIA** Pietro, **BODRATO**, **BORRA**, **BORRI**, **BROCCA**, **CACCIA**, **CAFARELLI**, **CAMPAGNOLI**, **CARELLI**, **CASATI**, **CASINI** Carlo, **CASINI** Pier Ferdinando, **CASTAGNETTI** Pierluigi, **CHIRIANO**, **COBELLIS**, **COLONI**, **CONTU**, **COSTA** Silvia, **DE GENNARO**, **DEL MESE**, **FERRARI** Bruno, **FIORI**, **FOTI**, **FRONZA** CREPAZ, **GALLI**, **FUMAGALLI** CARULLI, **GITTI**, **GRIPPO**, **LATTANZIO**, **LATTERI**, **LEONE**, **LIA**, **LUCCHESI**, **LUSETTI**, **MALVESTIO**, **MANFREDI**, **MANNINO** Calogero, **MELELEO**, **MENZORIO**, **NAPOLI**, **NUCCI** Mauro, **ORSENIGO**, **PAGANELLI**, **PELLIZZARI**, **PERANI**, **PERRONE**, **PIREDDA**, **PORTATADINO**, **PUJIA**, **QUARTA**, **RABINO**, **RADI**, **RAVASIO**, **RICCIUTI**, **ROSINI**, **RUSSO** Raffaele, **RUSSO** Vincenzo, **SARETTA**, **SENALDI**, **SILVESTRI**, **SINESIO**, **STEGAGNINI**, **TANCREDI**, **TORCHIO**, **URSO**, **VAIRO**, **VECCHIARELLI**, **VISCARDI**, **VITI** e **ZOPPI** (478); **MIGLIASSO**, **PALLANTI**, **LODI** FAUSTINI FUSTINI, **GHEZZI**, **BASSOLINO**, **FRANCESE**, **LUCENTI**, **NAPPI**, **REBECCHI**, **RECCHIA**, **SAMÀ** e **SANFILIPPO** (1716); **CAVICCHIOLI**, **RAIS**, **MASTROGIACOMO**, **ROTIROTI** e **VAZZOLER** (1748)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
20 luglio 1988*

Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali
obbligatoriamente versati dai liberi professionisti (n. 90)

**d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e MURATORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

E

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti (n. 826)

**d'iniziativa dei senatori FAVILLA, BERLANDA, PINTO, DE CINQUE,
COVIELLO, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, SANTALCO, COLOMBO e
BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Come si ricorderà, la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti non è da oggi all'esame del Parlamento. La questione fu già ampiamente dibattuta sia alla Camera che al Senato nel corso della passata legislatura e solo la sua fine anticipata impedì che si pervenisse ad un provvedimento definitivo.

Come è noto, la legge 7 febbraio 1979, n. 29, nel prevedere la possibilità di conseguire un'unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavorativa, a diverse gestioni pensionistiche, non ha considerato le posizioni assicurative costituite presso le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Si è venuta così a creare una palese disparità di trattamento, concedendo ad alcuni e negando ad altri la possibilità di ottenere il ricongiungimento dei periodi assicurativi e di percepire, quindi, un trattamento di pensione rapportato all'intero periodo lavorativo.

Il disegno di legge n. 1217, oggi sottoposto al nostro esame, tende a sanare tale situazione di disparità.

L'articolo 1 estende la facoltà della ricongiunzione:

ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, nelle gestioni di appartenenza, per periodi di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti;

ai liberi professionisti, nelle rispettive gestioni, per periodi di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi;

ai liberi professionisti, in un'unica Cassa, per periodi di iscrizione presso Casse diverse.

L'articolo 2 disciplina le modalità della ricongiunzione. Con riferimento ai rapporti finanziari fra gestioni previdenziali, analogamente a quanto previsto dalla legge n. 29 del 1979, esso stabilisce che la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei

contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

In maniera analoga a quella prevista dalla legge n. 29 sono anche regolamentate le modalità del pagamento delle somme dovute da parte dei richiedenti la ricongiunzione. I liberi professionisti vengono però esclusi dal beneficio della riduzione del 50 per cento della somma necessaria per integrare la riserva matematica che viene posta a carico di chi chiede la ricongiunzione, beneficio, come si ricorderà, accordato ai lavoratori contemplati dalla legge n. 29.

L'articolo 3 regola l'esercizio della facoltà di chiedere la ricongiunzione, riproponendo la disciplina già fissata dall'articolo 4 della legge n. 29: facoltà riconosciuta una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni e salva, comunque, la facoltà di richiederla all'atto del pensionamento presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

L'articolo 4 si occupa degli adempimenti da espletarsi da parte delle gestioni previdenziali investite della domanda di ricongiunzione nonché delle altre gestioni interessate, fissandone i relativi tempi in conformità a quanto già disposto dall'articolo 5 della legge n. 29.

Anche gli articoli 5, 6 e 7 riproducono sostanzialmente, salvo lievi modifiche, la disciplina già sancita dalla legge del 1979 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi. L'articolo 5 stabilisce che, per la determinazione del diritto e della misura della pensione, si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

Nel caso dei liberi professionisti però tale regola è sottoposta alla condizione che i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per

il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

L'articolo 6 disciplina l'ipotesi di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, stabilendo che in tal caso vengono considerati utili quelli relativi ad attività effettiva o, in mancanza di questa, la contribuzione utile è quella di importo più elevato.

L'articolo 7 attribuisce la facoltà di richiedere la ricongiunzione anche ai superstiti, entro il limite temporale, però, non previsto dalla legge n. 29 del 1979, di due anni.

L'articolo 8, infine, come conseguenza diretta della ricongiunzione, fa venir meno il diritto al rimborso dei contributi stabilito a favore di coloro che cessano l'iscrizione ad una delle Casse dei liberi professionisti senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione.

* * *

Il provvedimento n. 1217 in esame, nel quale la Commissione propone si considerino assorbiti i disegni di legge nn. 90 e 826 d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Scavaroli ed altri e Favilla ed altri, entrambi miranti alle stesse finalità di quello trasmesso

dall'altro ramo del Parlamento, merita dunque una sollecita approvazione da parte del Senato. Si tratta di un provvedimento largamente atteso, che già in sede di esame presso la Camera dei deputati ha incontrato il favore di tutte le forze politiche. Con esso infatti si punta a superare una situazione irragionevole e iniqua, dando anche ai liberi professionisti la possibilità di ottenere un trattamento pensionistico proporzionato al periodo di effettivo versamento ai diversi fondi pensionistici obbligatori. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto di respingere tre emendamenti governativi, reputando, da una parte, che il contenuto di essi potesse formare oggetto di appositi atti amministrativi di carattere interpretativo, e, dall'altra, che fosse opportuno non modificare il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione lavoro, infine, ha ritenuto di dover rimettere all'Assemblea il provvedimento n. 1217, alla data del 2 febbraio, pur essendo esso stato originariamente assegnato alla competenza della Commissione in sede deliberante, poichè la 5^a Commissione permanente non aveva ancora espresso il prescritto parere, pur essendo scaduti i relativi termini regolamentari.

ZANELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

sul disegno di legge n. 1217

28 settembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1217

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Facoltà di ricongiunzione)

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Art. 2.

(Modalità di ricongiunzione)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative po-

ne a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

(Esercizio della facoltà)

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4.

(Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento)

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende

accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nel-

la gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5.

(Determinazione del diritto e della misura della pensione)

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Art. 6.

(Coincidenza di periodi di contribuzione)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7.

(Facoltà per i superstiti)

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8.

(Esclusione dall'applicazione di disposizioni)

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 90

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

Art. 1.

1. Al fine di conseguire il diritto ad una unica pensione e per la misura della stessa:

a) al lavoratore dipendente, pubblico o privato, ed al lavoratore autonomo che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti;

b) al libero professionista iscritto presso una delle diverse forme previdenziali per liberi professionisti;

c) al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,

è data facoltà di chiedere, per tutti i periodi di contribuzione versata o dovuta, alle sopracitate forme previdenziali la ricongiunzione nella gestione cui risulta iscritto quale lavoratore dipendente o autonomo oppure quale libero professionista.

2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata entro due anni dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo obbligatorio presso la gestione nella quale si intende operare la ricongiunzione. In sede di prima applicazione della presente legge tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La stessa facoltà può altresì essere esercitata dopo il compimento dell'età pensionabile, ma in via alternativa e presso una gestione nella quale sia consentito far valere almeno otto anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad un'attività effettivamente esercitata.

Art. 2.

1. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro

pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle singole posizioni pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il versamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Art. 3.

1. L'eventuale debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nell'ultimo comma dell'articolo 2.

2. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Art. 4.

1. Gli oneri eventualmente residui restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

Art. 5.

1. L'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere ripetuto ogni qual volta, successivamente alla data da cui ha effetto la ricongiunzione, il richiedente possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui cinque di contribu-

zione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 6.

1. La gestione previdenziale, presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa, chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere del riscatto.

2. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

3. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di cui all'articolo 1.

4. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

5. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 3, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal

primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

6. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

7. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 7.

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a trentacinque anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o di invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

3. Ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata, su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

4. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 8.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purchè entro i termini di cui all'articolo 1, comma 2. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

Art. 9.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

DISEGNO DI LEGGE n. 826

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FAVILLA ED ALTRI

Art. 1.

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Le facoltà di cui ai commi precedenti devono essere esercitate entro due anni dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo obbligatorio presso la gestione nella quale si intende operare la ricongiunzione, ovvero dopo il compimento dell'età pensionabile.

5. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta, in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno otto anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Art. 2.

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'am-

montare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri ed alle tariffe di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Art. 3.

1. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

Art. 4.

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi

alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 5.

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonchè il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferibili gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 6.

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 8.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purchè entro i termini di cui all'articolo 1, comma 4. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

Art. 9.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di due anni di cui all'articolo 1, comma 4, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.